

CORECOM

Comitato Regionale per le Comunicazioni

Bologna, 31 gennaio 2011

Titolo 1.10.21/31 (1.10.21/37 VIII legislatura)

DELIBERAZIONE n. 4/2011 del 31 gennaio 2011

(estratto dal verbale del 31 gennaio 2011)

**OGGETTO: INTEGRAZIONE DELLA DELIBERA DI DEFINIZIONE CONTROVERSIA N. 13/2010
XXX / TELECOM ITALIA X**

Presenti:

Gardini Gianluca
Giuseppe Bettini
Alberici Arianna

Presidente
Vicepresidente
Componente

VISTA la l. 249/1997, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, c. 6, lettera a), n. 14 e c. 13;

VISTA la l. 481/1995, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTO l'art. 84 d. lgs 259/ 2003, recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTE la l.r. Emilia-Romagna 1/2001, in particolare l'art. 14, e la deliberazione del Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia Romagna 9/III/08;

VISTA la del. AGCOM 173/07/CONS " Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo "Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome", sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la "Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni", sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna in data 10 luglio 2009, e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e;

VISTA l'istanza depositata in data 19 dicembre 2009 (titolo n. 1.10.21/31 (ovvero, 1.10.21/37 IX legislatura), e integrata in data 2 marzo 2010 (prot. 7036/2010), con la quale la XXX., in persona del legale rappresentate pro tempore, con sede in via XXX, ha chiesto al Comitato regionale per le Comunicazioni dell'Emilia-Romagna di definire la controversia in essere con la società Telecom Italia X, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in piazza XXX, ex artt. 14 e ss. del. AGCOM 173/07/CONS;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento (prot. n. 7045/2010) inviata in data 3 marzo 2010;

RICEVUTE le memorie autorizzate da parte di XXX (del 1 aprile 2010, prot. 9845/2010) e di Telecom Italia X (del 29 marzo 2010, prot. n. 6912/2010; del 14 maggio 2010, prot. 13526/2010);

UDITE le parti nel corso dell'udienza di discussione della controversia svolta in data 23 marzo 2010 (di cui al verbale prot. 8930/2010);

ACQUISITI dalle parti i documenti richiesti in sede di integrazione istruttoria con provvedimento del 3 maggio 2010 (protocollo n. 12496/2010);

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

VISTA la delibera di definizione della controversia in oggetto (n. 13/2010), regolarmente comunicata alle parti e ricevuta da XXX in data 17 dicembre 2010;

UDITA l'illustrazione del componente, avv. Giuseppe Bettini, svolta nella seduta del 31 gennaio 2011;

CONSIDERATO QUANTO SEGUE

Con la delibera di definizione della controversia sopra indicata Telecom Italia è stata ritenuta inadempiente, tra l'altro, per la mancata attivazione di due utenze telefoniche, n. XXX e XXX, per la motivazione che qui si riporta per estratto.

“Per quanto concerne la richiesta di cui al capo 2), relativa all'attivazione di due nuove linee, corrispondenti ai numeri XXX e XXX, le parti, concordando nell'aver pattuito un simile servizio, discordano nell'individuazione del giorno in cui l'accordo è stato stipulato. Telecom afferma infatti di aver ricevuto e accettato la domanda di XXX in data 24 giugno 2009, mentre l'istante sostiene che la richiesta è antecedente, senza precisare espressamente il giorno ma dovendosi intendere, in via interpretativa, che tale data coincida con l'11 settembre 2008, contestualmente alla richiesta di trasloco. Nessuna delle parti indica la presenza di un termine eventualmente pattuito per l'attivazione, così da far ricadere la fattispecie nell'art. 4, c. 1, Condizioni generali di abbonamento, che prevede un termine di dieci giorni.

Premesso che l'istante non ha fornito prova alcuna del giorno in cui l'obbligazione è sorta, non può che ritenersi accertata la data del 24 giugno 2009, in quanto ammessa da Telecom. Computando il termine contrattuale di dieci giorni, sopra richiamato, deriva che Telecom avrebbe dovuto adempiere entro il giorno 5 luglio 2009. Tale data è peraltro coincidente con quella di scadenza della d.i.a. sopra menzionata e di inaugurazione dei nuovi locali, nonché con il termine concordato per il trasloco della linea già nella disponibilità di XXX. Il che corrobora quanto appena argomentato, risultando fondato che XXX intendesse disporre delle nuove linee nel momento di inizio della propria attività nella nuova sede. Il periodo intercorrente tra il 5 luglio e il 27 agosto 2009 costituisce pertanto il tempo di inadempimento di Telecom, comportante, per gli effetti dei richiamati artt. 25 u.c. e 26, Condizioni generali di abbonamento, il pagamento di un indennizzo nella misura della metà del canone mensile di abbonamento per ciascuna linea. Considerato che tale canone ammonta per linea a euro 24,99 (corrispondenti a un canone di abbonamento bimestrale di euro 99,98, per corrispettivo del servizio “Linea tutto compreso”) e che, defalcati i giorni festivi per le ragioni già specificate, l'inadempimento rilevante ai fini della maturazione dell'indennizzo è pari a quarantasei giorni, consegue l'obbligo per Telecom di corrispondere a XXX la somma di euro 1.149,54”.

- Si evince da tale motivazione che le utenze indicate sono autonome, essendo oggetto di fatture distinte e ricevendo entrambe il servizio telefonico di cui all'abbonamento “Linea tutto compreso”, e che l'inadempimento ha riguardato separatamente entrambe le utenze;

- Per mero errore materiale l'indennizzo, dovuto per le causali sopra indicate, è stato calcolato e quindi liquidato solo per un'utenza, anziché per entrambe;
- Sussiste l'opportunità di integrare la delibera in oggetto, considerando: le evidenti ragioni di corretta applicazione delle norme regolamentari e delle disposizioni contrattuali; che il termine per proporre impugnazione non è ancora decorso; che non risulta allo stato l'effettuazione del pagamento da parte di Telecom per la somma liquidata nella delibera;
- Che tale integrazione è da intendersi già compresa negli atti preliminari alla delibera di definizione n. 13/2010;

Per questi motivi, acquisito il parere preventivo di regolarità amministrativa formulato dal Segretario del Comitato regionale per le Comunicazioni, il CORECOM, all'unanimità,

DELIBERA QUANTO SEGUE:

A integrazione della delibera di definizione n. 11/2010 e in parziale accoglimento della istanza di definizione della controversia presentata dalla Speedy Car autonoleggio s.a.sXXX., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in via XXX (tit. 1.10.21\31, ovvero 1.10.21/37 VIII leg.), Telecom Italia X, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in piazza XXX, è tenuta a corrispondere ulteriormente all'utente la somma così liquidata:

a) € 1.149,54 (millecentoquarantanove/54), quale indennizzo per le causali indicate in motivazione; Il pagamento di tale somma si aggiunge a quello già disposto nella delibera di definizione n. 11/2010.

Le somme corrisposte e/o rimborsate dovranno essere maggiorate nella misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'art. 19, c. 5, del. AGCOM 173/07/CONS.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del. AGCOM 173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, c. 11, d. lgs 259/2003.

La presente delibera è notificata alle parti nonché pubblicata nel sito internet istituzionale dell'Assemblea legislativa dell'Emilia Romagna – CORECOM, assolvendo in tal modo ogni obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009.

Tiscali Italia X è tenuta, altresì, a comunicare a questo Ufficio l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della medesima.

Ai sensi dell'art. 135, c. 1, lett. b), d. lgs 104/2010, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119, d. lgs 104/2010 il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

Il Presidente

Prof. avv. Gianluca Gardini

Il Segretario

Dott.ssa Primarosa Fini